CAMERA DEI DEPUTATI N. 2738

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MANCO

Presentata l'8 ottobre 1970

Estensione ai capitani di complemento, comunque trattenuti con almeno 20 anni di servizio e non appartenenti alla categoria della riserva di complemento delle norme contenute nel secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1970, n. 289

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare alla vostra attenzione, mira a risolvere uno dei tanti problemi che da tempo assillano gli ufficiali di complemento trattenuti o richiamati in servizio sia in base alla legge 28 marzo 1968, n. 371, sia in base alla legge 10 aprile 1954, n. 113.

Più precisamente, il problema che vogliamo affrontare e risolvere riguarda la promozione dei capitani di complemento in attività di servizio che hanno già compiuto i 20 anni di servizi previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 371, e non appartengono alla categoria della riserva di complemento.

Attualmente la possibilità di avanzamento di questi capitani è subordinata non solo a quella dei pari grado del servizio permanente effettivo ma anche alle prevedibili esigenze della mobilitazione.

Questa limitazione, mentre si rivela giusta e necessaria per gli ufficiali che si trovano nella posizione di congedo illimitato, è, invece, inapplicabile agli ufficiali che si trovano in attività di servizio il cui rapporto d'impiego è regolato da una ben precisa norma.

È noto che per la risoluzione dei vari problemi relativi alla sistemazione degli ufficiali di complemento sono state presentate varie proposte di legge, tra queste citiamo la più completa, fra tutte, cioè la proposta Lenoci ed altri. Ci rendiamo ben conto di come sia giusto e doveroso riconoscere agli ufficiali di complemento trattenuti in servizio, il diritto alla liquidazione, aspettativa ed altro ancora.

Siamo altresì consapevoli che l'approvazione integrale della proposta Lenoci comporta un onere finanziario non lieve. Ciò nonostante ci sembra giusto e doveroso agire in favore di quei capitani di complemento che, comunque trattenuti in servizio, hanno già prestato servizio per 20 anni ed oltre, senza per altro appartenere alla categoria della riserva di complemento ed hanno perciò già acquisito il diritto alla pensione, come previsto dalla già citata legge n. 371.

Trattasi di capitani che hanno già 12-13 anni di grado e che in base alle vigenti disposizioni beneficiano del trattamento econo-

mico di primo capitano che, com'è noto, è simile a quello corrispondente al grado di maggiore. Questo fatto vuol significare che l'approvazione della presente proposta non comporta alcun onere finanziario.

Criteri di equità e considerazioni morali postulano la necessità di accogliere le richieste di questi ufficiali che hanno trascorso tutta la loro gioventù in servizio ed hanno acquisito un'alta e preziosa specializzazione.

In considerazione di quanto sopra esposto ci pregiamo presentare, onorevoli colleghi, alla vostra attenzione, le umane e legittime aspirazioni dei capitani di complemento con 20 anni ed oltre di servizio attivo.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai capitani di complemento, comunque trattenuti in servizio, non appartenenti alla categoria della riserva di complemento, che alla data dell'entrata in vigore della legge 11 maggio 1970, n. 289, contino almeno 20 anni di servizio continuativo da ufficiale e che abbiano già acquisito diritto a pensione, si estendono le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1970, n. 289.